

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA 3**

**N. 118/AV3 DEL 29/01/2018**

**Oggetto: A. G. / EX AUSL 8 DI CIVITANOVA MARCHE - RICORSI TAR  
MARCHE N. 530/03 R.G. E CONSIGLIO DI STATO N. 8663/03 R.G. - DECRETO  
PERENZIONE N. 1122/12 - SALDO ONORARIO AVV. ANDREA CALZOLAIO.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA 3**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione dei Dirigenti dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell'U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) Di liquidare all'Avv. Andrea Calzolaio la somma complessiva pari ad € 5.003,92, al lordo della ritenuta d'acconto, a saldo, come da fattura n. 10/PA del 22/01/18, a titolo di onorario per l'attività professionale resa a favore dell'Ente, nell'ambito dapprima della causa n. 530/03 R.G., promossa dinnanzi al Tar Marche da A. G. (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.) contro la ex ASL 8 di Civitanova e poi della causa n. 8663/03 R.G., promossa dall'Ente dinnanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 260/03 del Tar, come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l'autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2018/8/1, NdC 02.02.03.01.03 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente".
- 3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all'U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo dell'Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza.

**IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 3**  
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

**U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO**

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza.

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione  
Sig. Paolo Gubbinelli

U.O.C. Contabilità e Bilancio  
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

## - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

### U.O.C. SUPPORTO AL LEGALE, CONTENZIOSO ED ASSICURATIVO

#### □ **Normativa ed atti di riferimento:**

- Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL n. 8 n. 436 del 02/07/03;
- Ordinanza Tar Marche n. 260 dell'08/07/03;
- Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL n. 8 n. 486 del 16/07/03;
- Decreto di perenzione n. 1122/12;
- D.M. n. 127/04.

#### □ **Motivazione:**

La Sig.ra A. G. (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), diplomata tecnico di laboratorio chimico biologico, partecipava, a seguito di apposito bando di ammissione della ex A.S.L. n. 8 di Civitanova Marche del 30/07/02, ad un corso di formazione e riqualificazione per Operatore Socio-Sanitario. All'esito del corso la ricorrente era stata esclusa, prevedendo il regolamento del corso il superamento di due verifiche durante il percorso formativo, la prima delle quali dava appunto esito negativo.

Con ricorso n. 530/03 R.G., previa sospensiva, la Sig.ra A. G. impugnava dinnanzi al TAR Marche la "scheda di valutazione tirocinio pratico anno 2003 corso os.s." del 27/05/03 redatta dal Tutor e dal Direttore del corso, la deliberazione dell'11/06/03 del Consiglio dei docenti del corso, il provvedimento prot. n. 389 del 17/06/03 della direzione del corso ed ogni atto comunque presupposto, connesso e conseguente, ritenendo illegittima la sua esclusione.

Con deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL n. 8 n. 436 del 02/07/03, l'Ente formalizzava la propria volontà di resistere e costituirsi in giudizio, rilasciando procura speciale all'Avv. Andrea Calzolaio del Foro di Macerata.

Con ordinanza n. 260 dell'08/07/03, il Tar Marche accoglieva la domanda di sospensione e, per l'effetto, disponeva l'ammissione della ricorrente al proseguimento del corso.

Con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 486 del 16/07/03, l'allora A.S.L. n. 8 decideva di proporre appello avverso la predetta ordinanza al Consiglio di Stato, che nella camera di consiglio del 21/10/03, lo respingeva.

Con decreto n. 1122/12, il Tar, rilevata la mancanza di interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio, dichiarava l'estinzione del ricorso per perenzione.

Con nota del 17/10/16 (prot. n. 29897 del 19/10/16), l'Avv. Andrea Calzolaio chiedeva il pagamento, a saldo, di onorari dovuti per l'assistenza legale prestata a favore dell'Ente, relativi a diversi contenziosi, tra cui quello di cui sopra, ammontante ad € 5.559,91.

L'Avv. Calzolaio, nella quantificazione delle spese legali, ha fatto riferimento alle tariffe professionali approvate con D.M. n. 127 dell'08/04/04, considerato che l'abrogazione delle tariffe disposta dall'art. 15 del D.L. n. 1 del 24/01/12 (convertito in L. n. 27 del 24/03/12), in virtù del principio tempus regit actum, non riguarda il contenzioso di cui si tratta, promosso, svolto e concluso precedentemente all'entrata in vigore del D.L. 24/01/12. Gli importi richiesti sono ricompresi nei limiti dei valori individuati dal D.M. n. 127/04 per lo scaglione di riferimento che, nel caso di specie, è corrispondente al valore di controversia "indeterminabile".

Considerato che, al tempo del conferimento dell'incarico de quo, contrariamente a quanto accade oggi, non era "codificato" un percorso per la determinazione preventiva del compenso, è stato chiesto al predetto legale di valutare la possibilità di una riduzione delle parcella, come quantificata nella nota spese trasmessa, anche in considerazione delle perduranti esigenze di contenimento della spesa pubblica.

L'Avv. Calzolaio si è reso disponibile ad applicare una riduzione del 10%, per cui in data 22/01/18 ha emesso la fattura n. 10/PA, di importo pari ad € 5.003,92 (detratto un acconto già corrisposto di € 3.267,98, per cui erano state emesse le fatture n. 379/03 e 466/03), come di seguito meglio specificato:

- Imponibile (detratto acconto fatt. n. 379/03 e 466/03):	€ 3.943,82
- Cap (4%):	€ 157,75
- Iva (22% - split payment ex art. 17 ter DPR 633/72):	€ 902,35
- Totale lordo:	€ 5.003,92
- Ritenuta acconto:	€ 788,58
- Totale:	€ 4.215,34
- Totale da corrispondere:	€ 3.312,99

#### □ **Esito dell'istruttoria:**

Per quanto sopra esposto, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) Di liquidare all'Avv. Andrea Calzolaio la somma complessiva pari ad € 5.003,92, al lordo della ritenuta d'acconto, a saldo, come da fattura n. 10/PA del 22/01/18, a titolo di onorario per l'attività professionale resa a favore dell'Ente, nell'ambito dapprima della causa n. 530/03 R.G., promossa dinnanzi al Tar Marche da A. G. (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.) contro la ex ASL 8 di Civitanova e poi della causa n. 8663/03 R.G., promossa dall'Ente dinnanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 260/03 del Tar, come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l'autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2018/8/1, NdC 02.02.03.01.03 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente".
- 3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all'U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo dell'Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
**Dott.ssa Adriana Carradorini**

Il responsabile del procedimento  
Dott.ssa Monica Maccari

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato.